



# COMUNE DI BIVONA

ORIGINALE

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 53 del 30/12/2021**

**Oggetto: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – anno 2021.**

L'anno duemilaventuno questo giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19,00 nell'Aula a piano terra in via Roma, sede provvisoria del Comune a seguito di invito diramato dal Presidente in data 21/12/2021 prot. n. 8982 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di I<sup>a</sup> convocazione, in presenza di pubblico nel rispetto delle misure di sicurezza COVID-19 e in diretta streaming.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.8 e assenti, sebbene invitati, n.4 come segue:

N. O.	COGNOME E NOME	Prese nte	Assente
1	BRUNO GASPARE		X
2	CINA' DOMENICA	X	
3	PERCONTI ANGELA		X
4	BATTAGLIA NINA	X	
5	CHILLURA SALVATORE		X
6	DI GUIDA MARIA ROSA	X	
7	MORTELLARO GIUSEPPE	X	
8	CUTRO' SALVATORE	X	
9	MARRONE SALVATORE	X	
10	CALAFIORE CAROLA MARIA	X	

N. O.	COGNOME E NOME	Prese nte	Assente
11	CHIARAMONTE ANTONIO	X	
12	BAIO ROSALIA		X

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. ssa Maria Cristina Pecoraro**

Assume la presidenza la Consigliera anziana **Domenica Cinà** la quale, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori: i Sigg. **Battaglia, Mortellaro e Calafiore.**

Sono presenti il **Vicesindaco Salvatore Cutrò**, che riveste contestualmente la carica di consigliere e gli **Assessori Alessandro Spadaro e Danilo Puleo.**

## VERBALE DI ADUNANZA

**Il Presidente** introduce il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – anno 2021" ed invita il Segretario a darne lettura.

**Il Segretario** dà lettura della proposta.

**Il Consigliere Mortellaro**, chiesta ed ottenuta la parola, rileva che sarebbe stato opportuno conoscere nel dettaglio gli utili o le eventuali perdite delle società partecipate e quali obiettivi le stesse perseguono e hanno effettivamente raggiunto.

Inoltre chiede alla Giunta spiegazioni in merito agli avvisi di pagamento relativi al servizio idrico per l'anno 2016, che sono pervenuti a diversi utenti che hanno regolarmente pagato e si trovano costretti a fornire la prova del pagamento. Lamenta il disagio e anche il maggiore costo di recapito per il Comune, rilevando che con gli archivi informatizzati da diversi anni, simili errori non dovrebbero accadere.

**Il Consigliere Chiaramonte**, avuta facoltà di intervento, ringrazia il consigliere Mortellaro per aver sollevato il problema che riguarda anche gli avvisi relativi all'anno 2015 non più esigibili. Aggiunge che si sono verificati problemi anche con gli avvisi TARI per l'anno 2021 in quanto i contribuenti hanno ricevuto una prima bolletta e, dopo poche settimane, una seconda con importi diversi, creando dubbi sugli importi da pagare. Chiede, pertanto, chiarimenti sulla causa del disguido, sulla mancata informazione alla cittadinanza e sugli eventuali maggiori costi di spedizione a carico del bilancio comunale o dei contribuenti. Inoltre sottolinea che, a fronte di percentuali di raccolta differenziata di circa il 70%, le tariffe sono uguali a quelle dell'anno precedente.

**Il Vicesindaco Cutrò** chiarisce che sono in corso accertamenti sugli errori verificatisi che, possibilmente, sono conseguenza di semplici ritardi nel pagamento anche di una sola rata che il programma segnala come mancato pagamento. In merito alla TARI chiarisce che i primi avvisi di pagamento recapitati ai contribuenti non tenevano conto delle riduzioni COVID deliberate e, pertanto, sono stati recapitati i nuovi avvisi corretti. Giacché l'errore è imputabile alla società esterna che gestisce i tributi, i maggiori costi di spedizione saranno a carico della società stessa.

In merito alla proposta all'esame del Consiglio, il Vicesindaco chiarisce che presso SOGEIR in liquidazione ci sono ancora ex dipendenti comunali trasferiti; si tratta di società previste per legge ad eccezione della SMAP e del GAL finalizzate ad intercettare finanziamenti per lo sviluppo del territorio, azioni e obiettivi che il comune non potrebbe perseguire in forma singola.

**Il Consigliere Marrone** lamenta l'assenza del Responsabile del Dipartimento Finanziario che, avendo istruito la proposta, avrebbe potuto dare qualche chiarimento in più. Anche se si tratta di un atto dovuto per legge, esprime una riserva in quanto sarebbe stato necessario assumere maggiori e più dettagliate informazioni sui bilanci delle società.

**Il Presidente**, constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta avente ad oggetto "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – anno 2021";

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – anno 2021";

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.53 della L.n.142/90, recepita con L.R.n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'allegato parere favorevole reso dal revisore unico dei conti ex art. 239 TUEELL, giusta verbale n. 4 del 09/12/2021;

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri in carica n.12:

Presenti: n. 8;

Assenti: n. 4 (Bruno, Perconti, Chillura e Baio);

Con voti favorevoli: 8;

Contrari: 0;

Astenuti:0;  
Votanti: n. 8.

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – anno 2021”;

**Il Presidente** mette ai voti l’immediata esecutività della deliberazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:

Consiglieri in carica **n.12**;

Presenti: n. 8;

Assenti: n. 4 (Bruno, Perconti, Chillura e Baio);

Con voti favorevoli: 8;

Contrari: 0;

Astenuti:0;

Votanti: n. 8.

### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.R.n. 44/1991 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Domenica Cinà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Nina Battaglia

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

---

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
col n° \_\_\_\_\_ del Reg. di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

---

**DIVENUTA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_**

- a)  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991 n. 44.
- b)  Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991, n. 44.

Bivona,

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Anno 2021

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
  - f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) sono riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bivona e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione sindacale n. 39 del 10/11/2015, successivamente aggiornato ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017 mediante la quale si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni;

VISTE le partecipazioni possedute dal Comune di Bivona nelle seguenti società:

1. SO.GE.I.R. s.p.a.
2. S.MA.P. s.p.a.
3. GAL Sicani – Agenzia per lo Sviluppo Della Sicilia Centro Occidentale – Società Cooperativa Consortile
4. SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L.;
5. BIVONA AMBIENTE s.r.l..

CONSIDERATO che:

- la SO.GE.I.R. s.p.a. è in fase di liquidazione e che, comunque, la partecipazione alla compagine sociale della stessa costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- la partecipazione alla S.MA.P. s.p.a. rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto fornisce un servizio di interesse generale volto alla valorizzazione risorse naturali, ambientali, artigianali ed artistiche ed in quanto soggetto responsabile D.M. 320/2000 Ministero Tesoro, Bilancio e PE e soggetto gestore PIT, PIST, Distretto Turistico, distretto Energetico;
- la partecipazione alla Società Cooperativa Consortile GAL Sicani rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto strumento di partenariato per il ciclo di realizzazione del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 e nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 6 del medesimo d.lgs. 175/2016;
- la partecipazione alla compagine sociale della SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L. costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;

- la partecipazione alla compagine sociale della BIVONA AMBIENTE s.r.l. costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;

DATO ATTO che:

- tutte le società attive e in liquidazione, in cui il Comune di Bivona detiene partecipazioni, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3 del T.U.S.P.;
- il rapporto tra costi derivanti dalle quote associative annuali a carico del Comune di Bivona ed i benefici economici e ritorni di interesse generale derivanti dalle partecipazioni societarie sopra richiamate è positivo;
- i fini perseguiti dalle società e consorzi sopra elencati non possono essere realizzati tramite gestione diretta da parte del Comune di Bivona a causa di espressa previsione normativa (S.M.A.P. s.p.a., BIVONA AMBIENTE s.r.l.) oppure perché pur perseguendo un interesse generale non costituiscono fini istituzionalmente e direttamente perseguibili dal Comune di Bivona in quanto investono un territorio di interesse sovra comunale (S.M.A.P. s.p.a.; GAL Sicani; SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L.).

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

#### SI PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che della verifica della rispondenza al T.U.S.P. delle partecipazioni detenute dal Comune di Bivona non sussistono casi di obbligo di alienazione ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. o di adozione delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo T.U.S.P.;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, stante la prossimità del termine prevista dalla richiamata normativa.

Bivona, 06 dicembre 2021



Il Sindaco  
Milko Cini

Oggetto: **Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – anno 2021.**

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante della proposta/atto .

---

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole**

---

Il Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari  
f.to Dr. Giovan Battista Montemaggiore

---

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole**

---

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott. Giovan Battista Montemaggiore

---



# COMUNE DI BIVONA

VERBALE N. 4 DEL 09/12/2021

**Oggetto:** *Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Anno 2021.*

Il Revisore Unico, dott. Vincenzo Cammilleri, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 25/11/2021 immediatamente esecutiva, acquisisce in data 09/12/2021 mezzo PEC, proposta di deliberazione C.C. di cui all'oggetto.

VISTE le partecipazioni possedute dal Comune di Bivona nelle società seguenti:

1. SO.GE.I.R. s.p.a.;
2. S.MA.P. s.p.a.;
3. GAL Sicani – Agenzia per lo Sviluppo Della Sicilia Centro Occidentale – Società Cooperativa Consortile;
4. SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L.;
5. BIVONA AMBIENTE s.r.l..

CONSIDERATO che:

- la SO.GE.I.R. s.p.a. è in fase di liquidazione e che, comunque, la partecipazione alla compagine sociale della stessa costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- la partecipazione alla S.MA.P. s.p.a. rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto fornisce un servizio di interesse generale volto alla valorizzazione risorse naturali, ambientali, artigianali ed artistiche ed in quanto soggetto responsabile D.M. 320/2000 Ministero Tesoro, Bilancio e PE e soggetto gestore PIT, PIST, Distretto Turistico, distretto Energetico;
- la partecipazione alla Società Cooperativa Consortile GAL Sicani rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto strumento di partenariato per il ciclo di realizzazione del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 e nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 6 del medesimo d.lgs. 175/2016;
- la partecipazione alla compagine sociale della SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L. costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- la partecipazione alla compagine sociale della BIVONA AMBIENTE s.r.l. costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;

DATO ATTO che:

- tutte le società attive e in liquidazione, in cui il Comune di Bivona detiene partecipazioni, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3 del T.U.S.P.;

- il rapporto tra costi, derivanti dalle quote associative annuali a carico del Comune di Bivona, ed i benefici economici ed i ritorni di interesse generale derivanti dalle partecipazioni societarie sopra richiamate, è positivo;
- i fini perseguiti dalle società e consorzi sopra elencati non possono essere realizzati tramite gestione diretta da parte del Comune di Bivona a causa di espressa previsione normativa (S.M.A.P. s.p.a., BIVONA AMBIENTE s.r.l.) oppure perché pur perseguendo un interesse generale non costituiscono fini istituzionalmente e direttamente perseguibili dal Comune di Bivona in quanto investono un territorio di interesse sovra comunale (S.M.A.P. s.p.a.; GAL Sicani; SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L.).

VISTI:

- il T.U.S.P.;
- il D.Lgs 267/2000;
- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Il Revisore Unico **esprime parere favorevole** alla delibera.

Letto, approvato e sottoscritto.

Licata, li 09/12/2021

*L'ORGANO DI REVISIONE*

Dott. Vincenzo Cammilleri – Revisore unico (firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:

CAMMILLERI VINCENZO

Firmato il 09/12/2021 16:15

Seriale Certificato:  
50520570678614463615931913585620256599

Valido dal 06/11/2020 al 06/11/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3